

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1261/2003 della Commissione, del 16 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1262/2003 della Commissione, del 16 luglio 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1263/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1264/2003 della Commissione, del 16 luglio 2003, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai non legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina, e che dispone la registrazione di tali importazioni** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1265/2003 della Commissione, del 16 luglio 2003, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1266/2003 della Commissione, del 16 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva ..... 14
- ★ **Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione** <sup>(1)</sup> ..... 16

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- \* **Direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak** <sup>(1)</sup> ..... 23
  - \* **Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)** <sup>(1)</sup> ..... 24
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2003/514/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 10 luglio 2003, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2293] ..... 28
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica della decisione 2003/484/PESC del Consiglio, del 27 giugno 2003, che applica la posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (GU L 162 dell'1.7.2003)** ..... 32

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	999	48,9
0707 00 05	052	55,8
	999	55,8
0709 90 70	052	88,0
	999	88,0
0805 50 10	388	60,9
	524	53,9
	528	58,8
	999	57,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	113,5
	388	76,7
	400	101,2
	508	92,7
	512	72,5
	524	28,7
	528	69,5
	720	136,3
	800	189,7
	804	96,1
	999	97,7
0808 20 50	388	100,4
	512	93,4
	528	77,2
	999	90,3
0809 10 00	052	188,7
	064	125,5
	066	118,0
	094	127,0
	999	139,8
0809 20 95	052	258,9
	061	279,8
	400	272,7
	999	270,5
0809 40 05	064	135,3
	624	138,3
	999	136,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice 999 rappresenta le altre origini.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 2003**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di cambio specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata.
- (2) A partire a dal 1° gennaio 1999, il sistema dei tassi di conversione agricoli specifici è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(5)</sup>. Di conseguenza, occorre limitare la fissazione dei tassi di

conversione ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) L'applicazione delle suddette disposizioni comporta che si debba fissare, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2003.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(4)</sup> GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 16 luglio 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il tasso di cambio specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica**

---

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,42790	corone danesi
	9,16257	corone svedesi
	0,660269	lire sterline

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	35,34	262,76	322,84	24,45
1.40	Agli 0703 20 00	150,46	1 118,63	1 374,41	104,09
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,69	374,35	28,35
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	52,34	389,15	478,13	36,21
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,73	561,16	42,50
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,50	495,76	37,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	134,95	165,80	12,56
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	686,77	843,80	63,91
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	400,83	2 980,20	3 661,62	277,32
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	106,54	792,12	973,24	73,71
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	93,80	697,40	856,86	64,90
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	316,72	2 354,82	2 893,25	219,12
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	218,23	1 622,54	1 993,53	150,98
1.210	Melanzane 0709 30 00	57,60	428,28	526,20	39,85
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	588,41	722,94	54,75
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	1 241,67	9 231,82	11 342,66	859,05
1.240	Peperoni 0709 60 10	120,32	894,60	1 099,15	83,25
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	82,54	613,70	754,02	57,11
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	89,90	668,43	821,26	62,20



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	205,00	1 524,17	1 872,66	141,83
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	174,80	1 299,63	1 596,79	120,93
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	44,33	329,59	404,95	30,67
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	52,34	389,14	478,12	36,21
2.60.3	— altre 0805 10 50	38,16	283,72	348,59	26,40
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	78,37	582,71	715,94	54,22
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	101,37	753,68	926,01	70,13
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	81,25	604,06	742,18	56,21
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	75,87	564,09	693,07	52,49
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	79,36	590,03	724,94	54,90
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	88,21	655,82	805,77	61,03
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	90,17	670,39	823,68	62,38
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	189,51	1 409,00	1 731,17	131,11
2.110	Cocomeri 0807 11 00	29,41	218,69	268,69	20,35
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	81,36	604,91	743,22	56,29
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	64,48	479,41	589,02	44,61
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 00	110,16	819,04	1 006,31	76,21
2.205	Lamponi 0810 20 10	338,34	2 515,56	3 090,74	234,08

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	2 297,10	17 078,94	20 984,01	1 589,25
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	149,64	1 112,59	1 366,99	103,53
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	381,46	2 836,16	3 484,64	263,91
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	216,10	1 606,71	1 974,08	149,51
2.250	Litchi ex 0810 90 30	320,65	2 384,00	2 929,09	221,84

**REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 16 luglio 2003

**che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ucraina, realizzata mediante scorretta dichiarazione delle importazioni dello stesso prodotto e mediante importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai non legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e dell'Ucraina.
- (2) La domanda è stata presentata il 2 giugno 2003 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell'Unione europea per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 50 % della produzione comunitaria di taluni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati.

**B. PRODOTTO**

- (3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono:
- tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, del tipo utilizzato per oleodotti e gasdotti, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

— tubi senza saldatura di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, diversi dai tubi di precisione,

— altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non filettati o filettabili, di diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

attualmente classificabili ai codici NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93.

- (4) Oggetto di inchiesta sono i prodotti interessati e alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, originari della Russia e dell'Ucraina e dichiarati sotto i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93.
- (5) I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

**C. MISURE IN VIGORE**

- (6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 190/2000 <sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 <sup>(6)</sup>.

**D. MOTIVAZIONE**

- (7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia e dell'Ucraina sono eluse tramite l'aggiunta di quantità minime di sostanze diverse al prodotto interessato, consentendo in tal modo di classificare tali prodotti in un altro codice NC non soggetto alle misure antidumping, segnatamente i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93, o importando il prodotto interessato sotto tali codici NC. I prodotti importati soggetti a tali pratiche vengono denominati in appresso «prodotti in esame».

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 23 del 28.1.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8.

(8) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

Dalla domanda risulta un notevole cambiamento della configurazione degli scambi, dato che le importazioni dei prodotti in esame originari della Russia e dell'Ucraina sono notevolmente aumentate a seguito dell'imposizione di dazi sui prodotti interessati. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta alla pratica di aggiungere quantità minime di sostanze diverse al prodotto in esame, così da escluderlo dalla classificazione tariffaria colpita dalle misure, nonostante il fatto che le caratteristiche e le applicazioni di base del prodotto restino immutate, o alla pratica di dichiararli scorrettamente sotto altri codici NC. Tali pratiche non hanno motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione delle misure.

(9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione originario della Russia e dell'Ucraina sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni dei prodotti in esame. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole o riparatore stabilito nelle inchieste che hanno determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(10) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei prodotti in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari della Russia e dell'Ucraina.

#### E. PROCEDURA

(11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, tutte le importazioni di cui ai codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 originarie della Russia e dell'Ucraina.

##### a) Questionari

(12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori citati nella domanda e alle loro

associazioni conosciute in Russia ed in Ucraina, agli importatori citati nella domanda e alle loro associazioni conosciute nella Comunità, nonché alle autorità russe ed ucraine. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(13) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(14) Le autorità russe e ucraine saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

##### b) Raccolta delle informazioni e audizioni

(15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

##### c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o da dazi

(16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in questione possono essere esenti da registrazione o da dazi se non costituiscono una forma di elusione.

(17) Dato che la presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità, ed ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, l'esenzione delle importazioni dalla registrazione o dai dazi dipende interamente dalle conclusioni nei confronti degli esportatori in Russia e in Ucraina. Gli esportatori che desiderino essere esentati dalla registrazione delle importazioni o dai dazi devono pertanto farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario (per accertare che essi non eludano i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base) entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Sebbene non sia possibile concedere un'esenzione basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite dagli importatori, questi potrebbero beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione.

**F. REGISTRAZIONE***Articolo 2*

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta su alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dall'acciaio inossidabile, originari della Russia e dell'Ucraina.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**G. TERMINI**

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto del termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

*Articolo 3*

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo:

**H. MANCATA COLLABORAZIONE**

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J-79, 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati e di alcuni tipi di tubi senza saldatura e di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, dichiarati sotto i codici NC 7304 59 91 e 7304 59 93 e originari della Russia e dell'Ucraina, eludono le misure imposte dal regolamento (CE) n. 2320/97 e dal regolamento (CE) n. 348/2000. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente informativo.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 2003**  
**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) da parte di navi battenti

bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 luglio 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2003.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque della Norvegia) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Jörgen HOLMQUIST  
*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 2003**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

**DIRETTIVA 2003/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 giugno 2003**

**che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato ad adottare misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria redatta dalle società della Comunità i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in seguito denominate «società quotate»).
- (2) Il 13 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata «La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire» nella quale ha proposto che tutte le società quotate redigano i loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, vale a dire i principi contabili internazionali (IAS), al più tardi nel 2005.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali <sup>(4)</sup> (in seguito denominato «regolamento IAS»), obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

- (4) Il regolamento IAS dispone che, per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario che esso rispetti il requisito di base della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società <sup>(5)</sup>, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati <sup>(6)</sup>, vale a dire che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa. La rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle disposizioni di dette direttive.
- (5) Poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società che rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.
- (6) Ai fini sia dell'adozione degli IAS, sia dell'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione intitolata «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale» invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi di principi contabili internazionali, in particolare in sede di Comitato internazionale per i principi contabili (IASB).
- (7) Gli Stati membri dovrebbero poter modificare la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dall'International Accounting Standards Board (IASB).
- (8) Gli Stati membri dovrebbero poter permettere o prescrivere l'applicazione delle rivalutazioni e del valore equo conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dallo IASB.

<sup>(1)</sup> GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 336.

<sup>(2)</sup> GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 140.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

<sup>(6)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

- (9) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società<sup>(1)</sup>. Tuttavia, tenuto conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese.
- (10) Le differenze di redazione e di presentazione della «relazione di revisione» riducono la comparabilità e limitano la comprensione, da parte degli utenti, di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità dovrebbe richiedere la modifica, in linea con le attuali migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto di una relazione di revisione. Il requisito fondamentale secondo cui un giudizio di revisione indica se i conti annuali o i conti consolidati danno o meno un quadro fedele in conformità allo schema di regole dell'informativa finanziaria non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui è espresso.
- (11) Occorrerebbe quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. È necessario altresì modificare la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari<sup>(2)</sup>.
- (12) Lo IASB sta elaborando e mettendo a punto i principi contabili applicabili alle attività nel settore assicurativo.
- (13) Occorrerebbe altresì consentire alle imprese di assicurazione di ricorrere alla contabilizzazione del valore equo, sulla base di norme appropriate stabilite dallo IASB.
- (14) Di conseguenza dovrebbe essere modificata la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione<sup>(3)</sup>.

- (15) Le modifiche disposte elimineranno qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, da un lato, e gli IAS, dall'altro, in vigore al 1° maggio 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
 

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.»;
- 2) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
 

«6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (\*).

(\*) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).»
- 3) all'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:
 

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le società utilizzino la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.»;
- 4) all'articolo 9, alla voce B del «Passivo», la dicitura «Accantonamenti per passività e oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti»;
- 5) all'articolo 10, alla voce J, la dicitura «Accantonamenti per passività e oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti»;
- 6) è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 10 bis

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.»;

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

7) l'articolo 20 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli accantonamenti non possono essere utilizzati per correggere i valori degli elementi dell'attivo.»;

8) all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.»;

9) l'articolo 31 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettera c), punto bb) è sostituito dal seguente:

«bb) occorre tener conto di tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. Oltre agli importi registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e le potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.»;

10) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) che le immobilizzazioni siano rivalutate.»;

11) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.»;

12) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 42 *sexies*

In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE.

Articolo 42 *septies*

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un'attività è valutata a norma dell'articolo 42 *sexies*, una variazione del valore sia registrata nel conto profitti e perdite.»;

13) all'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;

14) l'articolo 46 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. a) La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;

b) l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale;

c) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare le società di cui all'articolo 27 dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, lettera b), per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.»;

15) all'articolo 48 è soppressa la terza frase;

16) all'articolo 49, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione della persona o delle persone incaricate della revisione dei conti annuali (in seguito denominato "il revisore legale") non accompagna questa pubblicazione, ma va comunque reso noto se la relazione esprimeva un giudizio con o senza rilievi o negativo o se il revisore legale si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Si deve inoltre rendere noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza richiami di informative sui quali il revisore richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio.»

17) l'articolo 51, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. I conti annuali delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (\*).

(\*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

Il revisore legale esprime parimenti un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.»

18) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 51 bis

1. La relazione del revisore legale comprende:

- a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;
- b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettivo o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;
- d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;
- e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.»

19) l'articolo 53, paragrafo 1, è abrogato;

20) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (\*).

(\*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»

21) all'articolo 56, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;

22) all'articolo 60, primo comma, l'espressione «sulla base del valore del mercato» è sostituita dall'espressione «sulla base del valore equo»;

23) all'articolo 61 bis, il rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 quinquies» è sostituito da un rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 septies».

## Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

- a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero
- b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.»

2) all'articolo 3, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15»;

3) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (\*).

(\*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»

b) il paragrafo 5 è abrogato;

4) l'articolo 7 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, lettera b), è soppressa la seconda frase;
- b) al paragrafo 2, lettera a), il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15»;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente articolo non si applica alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio.»

5) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15»;

6) l'articolo 14 è abrogato;

7) all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati di altri documenti in aggiunta a quelli indicati al primo comma.»;

8) all'articolo 17, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli da 3 a 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli da 3 a 10 bis»;

9) l'articolo 34 è modificato come segue:

a) al punto 2, lettera b), le parole «in virtù degli articoli 13 e 14 e, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3,» sono sostituite dalle parole «a norma dell'articolo 13 e»;

b) al punto 5 sono soppresse le parole «e quelle escluse a norma dell'articolo 14»;

10) l'articolo 36 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, coerente con l'entità e la complessità degli affari nelle medesime. L'analisi comporta nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari delle imprese o della loro situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica delle imprese, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti consolidati annuali e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione consolidata sulla gestione, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento. Nella redazione della relazione unica, può essere opportuno concentrarsi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso.»;

11) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

1. I conti consolidati delle società sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate, dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre, ad

effettuare la revisione legale dei conti sulla base dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (\*).

(\*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

La persona o le persone incaricate della revisione dei conti consolidati (in seguito denominato "il revisore legale") esprimono parimenti un parere sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

2. La relazione del revisore legale comprende:

a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale, assieme allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere senza rilievi, con rilievi, negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

3. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.»

12) all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.»

## Articolo 3

La direttiva 86/635/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13, 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 48 a 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Tuttavia, l'articolo 35, paragrafo 3, gli articoli 36 e 37 e l'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE equivale al rinvio agli articoli 4 e 4 bis (stato patrimoniale) o agli articoli 26, 27 e 28 (conto profitto e perdite) della presente direttiva.»

2) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello stato patrimoniale lo schema seguente. Come alternativa gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi di adottare la presentazione dello stato patrimoniale quale figura all'articolo 4 bis.»

b) alla voce «Passivo», la dicitura di cui al punto 6 «Accantonamenti per passività e oneri» è sostituita da «Accantonamenti»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Invece della presentazione delle voci dello stato patrimoniale a norma dell'articolo 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi, o a determinate categorie di enti creditizi, di presentare dette voci classificate secondo la loro natura e nell'ordine della loro liquidità relativa purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 4.»

4) all'articolo 26, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere a tutti gli enti creditizi, o a qualsivoglia categoria di enti creditizi, di presentare una informativa sui loro risultati in luogo della presentazione delle voci del conto profitti e perdite a norma degli articoli 27 o 28, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli.»

5) l'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), è abrogato.

## Articolo 4

La direttiva 91/674/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 48 a 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano alle attività e alle passività valutate a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si intende come rinvio rispettivamente all'articolo 6 (stato patrimoniale) o all'articolo 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.»

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La presente direttiva si applica all'associazione di assicuratori nota come Lloyd's. Ai fini della presente direttiva sia il Lloyd's sia i sindacati del Lloyd's si considerano imprese di assicurazione.

2. In deroga all'articolo 65, paragrafo 1, il Lloyd's elabora i conti aggregati in luogo dei conti consolidati prescritti dalla direttiva 83/349/CEE. I conti aggregati sono elaborati attraverso il cumulo di tutti i conti di tutti i sindacati.»

3) all'articolo 6, alla voce E del «Passivo», la dicitura «Accantonamenti per altri rischi e oneri» è sostituita dalla dicitura «Altri accantonamenti»;

4) l'articolo 46 è modificato come segue:

a) al paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al presente requisito.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il(i) metodo(i) applicato(i) a ciascuna voce degli investimenti è(sono) specificato(i) nell'allegato dei conti, insieme agli importi determinati secondo tali metodi.»

5) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 46 bis

1. Quando le attività e le passività sono valutate a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Gli investimenti che figurano alla voce D dell'attivo sono indicati al loro valore equo.

3. Quando gli investimenti sono indicati al prezzo di acquisto, il loro valore equo figura nell'allegato dei conti.

4. Quando gli investimenti sono indicati al loro valore equo, il prezzo di acquisto figura nell'allegato dei conti.

5. Lo stesso metodo di valutazione si applica a tutti gli investimenti che figurano in una voce designata da un numero arabo o indicati come attivi alla voce C(I). Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al presente requisito.

6. Il(i) metodo(i) applicati a ciascuna voce degli investimenti sono specificati nell'allegato dei conti, insieme agli importi determinati secondo tali metodi.»

6) l'allegato è abrogato.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 6*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DRYS



**DIRETTIVA 2003/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 18 giugno 2003**  
**che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425**  
**konjak**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(4)</sup>, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari dell'additivo alimentare E 425 konjak, in presenza di determinate condizioni.
- (2) La Commissione ha adottato provvedimenti per sospendere temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto ne è stata rilevata la pericolosità, giacché in paesi terzi hanno provocato la morte per soffocamento di diversi bambini e anziani.
- (3) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.
- (4) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.
- (5) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.
- (6) Occorre modificare le condizioni d'impiego dell'E 425 konjak per quanto attiene al suo utilizzo nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.

- (7) La direttiva 95/2/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato IV della direttiva 95/2/CE, alla riga relativa all'E 425 konjak: i) gomma di konjak, ii) glucomannano di konjak, le parole «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3)» sono sostituite dalle seguenti parole: «Prodotti alimentari in generale (ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina)».

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 17 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Parlamento europeo*  
 Il Presidente  
 P. COX

*Per il Consiglio*  
 Il Presidente  
 G. DRYG

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 124.

<sup>(2)</sup> GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 39.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59).

**DIRETTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 giugno 2003**

**che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I rischi ambientali da nonilfenolo (NP) e da etossilato di nonilfenolo (NPE) sono stati esaminati in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(4)</sup>. La valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di ridurre tali rischi e nel parere del 6 e 7 marzo 2001, il comitato scientifico su tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEE) ha confermato tali conclusioni.
- (2) L'NP è classificato come «sostanza pericolosa prioritaria» nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(5)</sup>. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, di tale direttiva la Commissione deve presentare proposte in materia di controlli per l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di tali sostanze.
- (3) La raccomandazione 2001/838/CE della Commissione, del 7 novembre 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-ramificato, ossideo di terz-butile e metile <sup>(6)</sup>, approvata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, ha proposto una strategia di riduzione del rischio da NP e NPE in particolare mediante restrizioni all'immissione sul mercato ed all'impiego.

- (4) Al fine di proteggere l'ambiente la Commissione è invitata a prendere in considerazione una modifica della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura <sup>(7)</sup>, al fine di stabilire valori limite di concentrazione per gli NP e gli NPE nei fanghi di depurazione destinati ad essere sparsi sul suolo.
- (5) Inoltre, per tutelare l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'impiego di NP e NPE dovrebbero essere limitati in relazione ad usi specifici che danno origine a scarichi, emissioni o perdite nell'ambiente. Tuttavia, le restrizioni riguardanti i coformulanti negli antiparassitari e nei biocidi dovrebbero lasciare impregiudicata la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.
- (6) Studi scientifici hanno provato che i preparati di cemento contenenti cromo VI possono causare reazioni allergiche in determinate circostanze, se vi è un contatto diretto e prolungato con la pelle umana. Qualsiasi impiego del cemento comporta il rischio di un contatto diretto e prolungato con la pelle umana, ad eccezione dei processi controllati chiusi e interamente automatizzati.
- (7) Il CSTEE ha confermato gli effetti negativi per la salute del cromo VI nel cemento.
- (8) Misure di protezione individuali sono necessarie ma non sufficienti ad evitare il contatto cutaneo con il cemento. Inoltre, secondo la gerarchia di disposizioni di protezione prevista dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) <sup>(8)</sup> il datore di lavoro deve garantire in via prioritaria che il livello di esposizione sia ridotto al minimo allorché la sostituzione è impossibile, ed applicare misure di protezione individuali solo qualora non si riesca ad evitare con altri mezzi l'esposizione.

<sup>(1)</sup> Proposta del 16 agosto 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 6.6.2003, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 319 del 4.12.2001, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(8)</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

- (9) Per tutelare la salute umana, appare dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso di cemento. In particolare, l'immissione sul mercato e l'uso di cemento o preparati di cemento contenenti più di 2 ppm di cromo VI dovrebbero essere limitati, laddove vi sia una possibilità di contatto cutaneo. Nei processi controllati chiusi e interamente automatizzati ciò non avviene, motivo per cui si dovrebbe prevedere una deroga in proposito. È opportuno utilizzare riducenti, se possibile già nelle prime fasi, ossia al momento della produzione del cemento.
- (10) Inoltre, al fine di proteggere la salute umana, la Commissione è invitata a prendere in considerazione una modifica dell'allegato I della direttiva 98/24/CE al fine di stabilire un valore limite obbligatorio per l'esposizione professionale alle polveri.
- (11) L'utilizzo del cromo VI è già stato vietato ai sensi della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso<sup>(1)</sup>, della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>(2)</sup>. Gli altri usi del cromo VI vengono attualmente esaminati nel quadro di una valutazione del rischio e la Commissione è invitata a proporre al più presto una normativa adeguata per far fronte a qualsiasi rischio accertato.
- (12) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(3)</sup> dovrebbe di conseguenza venire modificata.
- (13) L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'introdurre disposizioni armonizzate in relazione a NP, NPE e cemento, salvaguardando in tal modo il mercato interno e assicurando contemporaneamente un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, come disposto dall'articolo 95 del trattato.
- (14) L'adozione di un metodo di prova armonizzato per quanto riguarda il tenore di cromo VI nel cemento è auspicabile per l'applicazione della presente direttiva ma non dovrebbe ritardarne l'entrata in vigore. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe stabilire tale metodo in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE. Il metodo di prova dovrebbe di preferenza essere sviluppato a livello europeo, se del caso dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

- (15) Tale direttiva non incide sulla normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, quale la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(4)</sup>, e le direttive particolari da essa derivanti, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>(5)</sup>, nonché la direttiva 98/24/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come disposto dall'allegato alla presente direttiva.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.

#### Articolo 2

Il metodo di prova armonizzato per l'applicazione del punto 47, cemento, dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 17 luglio 2004 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni dal 17 gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 81).

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 26).

<sup>(4)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DRYS

---

## ALLEGATO

Sono aggiunti i seguenti punti 46 e 47 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

<p>«46</p> <p>1) Nonilfenolo <math>C_6H_4(OH)C_9H_{19}</math></p> <p>2) Nonilfenolo etossilato <math>(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O</math></p>	<p>Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in massa ai seguenti fini:</p> <p>1) pulizie industriali e civili, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sistemi a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,</li> <li>— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;</li> </ul> <p>2) pulizie domestiche;</p> <p>3) trattamento tessile e di pellame, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— trattamento senza rilascio in acque di scarico,</li> <li>— sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);</li> </ul> <p>4) emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;</p> <p>5) lavorazione dei metalli, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;</li> </ul> <p>6) industria della pasta di carta e della carta;</p> <p>7) cosmetici;</p> <p>8) altri prodotti per l'igiene e la cura personali, tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— spermicidi;</li> </ul> <p>9) coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.</p>
<p>47. Cemento</p>	<p>1) Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento;</p> <p>2) qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1;</p> <p>3) a titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle.»</p>

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2003

relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)

[notificata con il numero C(2003) 2293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/514/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/108/CE della Commissione, del 28 marzo 1995, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) <sup>(5)</sup>, è stata modificata in maniera sostanziale <sup>(6)</sup>. A fini di razionalità e di chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) La peste suina africana deve essere considerata una malattia endemica nella provincia di Nuoro della regione Sardegna.

(3) Nel contesto degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine, la situazione sanitaria in Sardegna potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti suinicoli sia in altre regioni italiane, sia in altri Stati membri.

(4) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali.

(5) Nell'ambito dei programmi di eradicazione della peste suina africana presentati annualmente per l'approvazione dall'Italia, si persegue l'obiettivo di eliminare questa malattia dalle restanti zone infette della Sardegna.

(6) Le autorità italiane hanno adottato provvedimenti che vietano l'introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine e che l'adozione di questi provvedimenti legislativi garantisce un'applicazione efficace della presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di animali della famiglia Suidae.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 79 del 7.4.1995, pag. 29.

<sup>(6)</sup> Vedi allegato I.

<sup>(7)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

### Articolo 2

1. L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di carni suine fresche ottenute da animali della famiglia Suidae.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le carni suine fresche possono essere spedite in zone situate fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che tali carni:

a) siano ottenute da suini entrati nel territorio della regione Sardegna quali suini da macello a norma della direttiva 64/432/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> o della direttiva 72/462/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>. I suddetti suini da macello devono essere trasportati direttamente dal porto di entrata ad un macello designato. Essi devono essere stati macellati entro le 12 ore successive all'arrivo al macello,

oppure

b) siano state ottenute da suini:

- i) allevati in un'azienda riconosciuta dalla competente autorità veterinaria; l'azienda deve essere situata nella provincia di Sassari, di Oristano o di Cagliari,
- ii) rimasti per almeno 4 mesi nell'azienda di origine,
- iii) allevati in un'azienda situata ad almeno 10 km di distanza da ogni eventuale focolaio di peste suina africana verificatosi negli ultimi 3 mesi,
- iv) allevati in un'azienda nella quale non è stato introdotto alcun suino nei 30 giorni precedenti,
- v) facenti parte della popolazione suina di un'azienda assoggettata al programma di prove sierologiche previsto dal programma di eradicazione della peste suina africana adottato dalla Commissione in base alle disposizioni della decisione 90/424/CEE e nella quale non sia stato trovato alcun anticorpo del virus della peste suina africana negli ultimi 6 mesi,
- vi) sottoposti ad un programma di prove sierologiche premovimento nei 10 giorni precedenti il trasporto verso il macello, in esito al quale siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana; il programma di prove premovimento per la spedizione considerata dev'essere in grado di fornire un livello di fiducia del 95 % circa per l'individuazione di animali sieropositivi a un livello di diffusione del 5 %,
- vii) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda d'origine debbono essere stati esaminati e i relativi locali ispezionati. Gli animali debbono essere stati contrassegnati con il marchio auricolare nell'azienda di origine, in modo da rendere possibile il risalire a quest'ultima,
- viii) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi ufficialmente sigillati. Gli animali debbono essere stati scortati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente, attestante la loro conformità ai requisiti indicati ai trattini precedenti,

ix) macellati entro le 12 ore successive all'arrivo al macello.

3. Le carni di cui al paragrafo 2 devono essere tenute separate dalle carni che non soddisfano ai requisiti dello stesso paragrafo.

### Articolo 3

Le carni spedite dal territorio della regione Sardegna debbono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, recante la seguente menzione:

«Carni conformi alla decisione 2003/514/CE della Commissione, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia).»

### Articolo 4

1. L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di prodotti a base di carni suine.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i prodotti a base di carni suine possono essere spediti in zone situate fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che:

- a) abbiano subito un trattamento conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- b) siano stati fabbricati in uno stabilimento designato e solamente con carni:
  - i) conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, oppure
  - ii) entrate nel territorio della Sardegna quali carni suine fresche a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>.

### Articolo 5

I prodotti a base di carne di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) spediti dal territorio della regione Sardegna debbono essere scortati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale. Il certificato reca la seguente menzione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2003/514/CE della Commissione, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia).»

### Articolo 6

L'Italia trasmette a tutti gli Stati membri e alla Commissione:

- a) un elenco recante il nome e l'ubicazione dei macelli designati ai sensi dell'articolo 2, nonché il nome e l'ubicazione degli stabilimenti designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e riconosciuti dalle autorità veterinarie centrali;

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

- b) relazioni semestrali contenenti informazioni sul numero di suini che sono stati sottoposti alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nonché i risultati delle prove sierologiche effettuate.

*Articolo 7*

1. L'Italia istituisce un comitato nazionale di coordinamento e di sorveglianza. Il presidente di tale comitato è designato dall'autorità veterinaria centrale che è responsabile dell'applicazione della presente decisione e della verifica delle misure di eradicazione della peste suina africana. Il comitato deve:

- a) raccogliere dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità della regione Sardegna;
- b) disporre di attrezzature per l'elaborazione dei dati;
- c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.

2. Ove necessario, l'autorità veterinaria centrale può adottare misure protettive supplementari oltre a quelle previste dalla presente decisione.

*Articolo 8*

La decisione 95/108/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

**Decisione abrogata e relativa modifica**

Decisione 95/108/CE della Commissione (GU L 79 del 7.4.1995, pag. 29)

Decisione 1999/384/CE della Commissione (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 52)

## ALLEGATO II

**Tavola di concordanza**

Decisione 95/108/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), trattini dal primo al nono	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a ix)
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articoli 3-6	Articoli 3-6
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8	—
Articolo 9	—
—	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II

## RETTIFICHE

**Rettifica della decisione 2003/484/PESC del Consiglio, del 27 giugno 2003, che applica la posizione comune 2003/280/PESC del Consiglio a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162 del 1° luglio 2003)

Pagina 78, allegato, punto 4:

*anziché:* «4. KARADZIC, Ljilana (cognome da nubile: ZELEN)»,

*leggi:* «4. KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)»;

pagina 79, allegato, punto 8:

*anziché:* «8. KUJUNDZIC, Pedrag»,

*leggi:* «8. KUJUNDZIC, Predrag»;

pagina 79, allegato, punto 13:

*anziché:* «13. VEINOVIC, Vasilje

Data e luogo di nascita:

Passaporto/Identità n.:

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo:»,

*leggi:* «13. MICEVIC, Jelenko

Data e luogo di nascita: 8.8.1947, Borci presso Konjic, Bosnia-Herzegovina, SFRJ

Figlio di Luka e Desanka, cognome da nubile: Simic

Passaporto/Identità n.:

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia e Montenegro.».

---